



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007
Via Arenacchio - 88050 PETRONA' (CZ)
Mail: czic83600r@istruzione.gov.it Pec: czic83600r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icpetrona.edu.it Codice univoco: UFBFGV

Ai Sigg. genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di 1° grado dell'I. C. di Petronà

OGGETTO: Validazione anno scolastico.

Criteri in merito alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado approvati nel Collegio dei docenti del 14/09/2021.

La validità dell'anno scolastico (D.L. n. 59/2004 art.11, D.Lgs. n° 62/17 art. n.5) richiede la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato. (monte ore annuo ore 1.008 - limite minimo delle ore di presenza complessive $\frac{3}{4}$ = 765 h. – limite massimo delle ore di assenza $1/4$ = 255 h. (non si possono fare assenze superiori a 255 ore).

Gli alunni esonerati dalla religione cattolica non possono fare assenze superiori a 222 ore. Per i casi eccezionali, tenuto conto della c. m. n. 20 del 04 marzo 2011 art.14, comma 7 e del D.Lgs. n° 62/17 art. n.5 comma 2 , si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste le assenze dovute a:

1. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
2. gravi motivi di salute o di famiglia debitamente documentati;
3. assenze(ore/giorni) non continuative, per salute o gravi motivi di famiglia, debitamente certificate;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente documentate;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Non sono computate come ore di assenza:

1. I giorni di chiusura della scuola per causa di forza maggiore, indipendenti dal calendario scolastico: per ordinanza sindacale, ingresso posticipato e uscita anticipata degli alunni per assemblee sindacali e sciopero dei docenti.

SONO COMPUTATE NEL MONTE ORE DI ASSENZE, OVVERO 255 ORE, I:

- singoli ingressi posticipati o uscite anticipate di un alunno;
- assenze degli alunni conseguenti a provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Isabella MARCHIO
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, D.Lgs. n. 39/93*